



COMUNE DI PAPOZZE

Provincia di Rovigo

Comune del Parco Regionale Veneto del Delta del Po

C.A.P. 45010 - Tel. 0426/44230 - Fax 0426/44640 - Codice fiscale 81001580299 - Partita IVA 00226990299

E-Mail: papozze@comune.papozze.ro.it



Prot. n. 6399

Papozze, 25.10.2022

ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 25.10.2022

OGGETTO: ORDINANZA AI SENSI DELL' ART. 5 DEL DPR N. 74 DEL 2013 NEL TESTO VIGENTE PER LA RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PAPOZZE. POSTICIPO ACCENSIONE IMPIANTI AL GIORNO 2 NOVEMBRE 2022.

IL SINDACO

VISTO l'art. 4 del DPR n. 74 del 2013 che individua i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

PRESO ATTO che il Comune di Papozze è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile;

VISTI l'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 che attribuisce ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

VISTI:

- Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022, che prevede, al fine dell'abbattimento dei consumi di gas naturale, l'introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione, e di durata del periodo di riscaldamento;
- Il regolamento UE 2022/1369 del Consiglio del 05/08/2022, che prevede la riduzione volontaria della domanda di gas naturale del 15% nel prossimo inverno;
- Il DM n. 383 del 6/10/2022, che riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile;

CONSIDERATO che l'impianto normativo sopra ricostruito rende evidente che l'ordinamento nazionale ed europeo in materia di impianti termici e di utilizzo di gas sono volti alla massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della relativa domanda, e che un'ulteriore riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici è pienamente conforme alla ratio delle norme e del sistema;

CONSIDERATO altresì che le temperature percepite in Papozze, in linea con quelle registrate dalle stazioni meteorologiche di ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio Servizio Meteorologico- sull'intero territorio veneto, risultano al di sopra della media stagionale.

DATO ATTO che Il Comune di Papozze è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell'aria;

CONSIDERATO altresì che gli impianti termici a uso civile rappresentano un'importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;

RITENUTO pertanto che le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74 del 2013;

VISTI pertanto:

- Il regolamento UE 2022/1369;
- Gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022;
- Gli artt. 4 e 5 del DPR n. 74 del 2013;
- Il DM n. 383 del 6/10/2022;

ORDINA

La riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, posticipando l'accensione al 02.11.2022.

La presente ordinanza non si applica:

- agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio dando atto che la pubblicazione avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili;

L'invio della presente ordinanza a:

- Istituto Comprensivo Adria 1;
- Istituto Opera Pia "Francesco Bottoni";
- Stazione dei Carabinieri di Papozze;
- Prefettura di Rovigo;
- Provincia di Rovigo – Area Ambiente.

INFORMA

CHE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4 DELLA LEGGE 241/90

Avverso il provvedimento di cui sopra è ammesso ricorso in sede amministrativa o giurisdizionale amministrativa da parte di coloro che hanno un interesse personale diretto ed attuale. Nella proposizione

dell'eventuale ricorso dovrà essere tenuta presente l'alternatività del ricorso giurisdizionale amministrativo con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Le autorità ed i termini per ricorrere sono i seguenti:

RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolato dagli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 29/11/1971, n. 1199, è proponibile per motivi di sola legittimità sia a tutela di diritti soggettivi che di interessi entro 120 giorni dalla data di pubblicazioni.

RICORSO GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVO

Regolato dalla legge 06/12/1971, n. 1034, è proponibile, in via generale, a tutela di interessi legittimi ovvero, in caso di giurisdizione esclusiva, anche di diritti. Il ricorso deve essere notificato ai soggetti indicati dall'art. 21 della legge 1034/1971 entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione. Il ricorso con la prova delle avvenute notifiche, deve essere depositato alla cancelleria del Tribunale Amministrativo di Venezia entro 30 giorni dall'ultima notifica.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Pierluigi Mosca

